



Comune di San Leo

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
RATEIZZAZIONI E/O DILAZIONI DI PAGAMENTO
APPLICABILI A DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA,
EXTRA TRIBUTARIA E PATRIMONIALE**

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento, in ipotesi di temporanea ed obiettiva difficoltà del debitore, applicabile a debiti di natura tributaria, extra tributaria e patrimoniale,
 - a) siano essi derivanti da avvisi di accertamento, atti di accertamento esecutivo, avvisi bonari, diffide ad adempiere, ordinanze-ingiunzioni, ecc.;
 - b) siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
 - c) il cui pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata o in più rate,e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada, per le quali trovano applicazione le disposizioni previste dal D.Lgs.30 aprile 1992, n.285.
4. Tutte le attività previste dal presente regolamento sono gestite dal funzionario responsabile della rispettiva risorsa di entrata.

Articolo 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive ostative:

Per i nuclei familiari:

- lo stato di salute proprio o dei componenti il proprio nucleo familiare, ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art.1.

Per le imprese il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

- 1) per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda.
- 2) Per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda.

Articolo 3 – Criteri per la rateizzazione del pagamento

1. Per i debiti di cui all'articolo 1 possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni
 - in caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il beneficio della rateizzazione scadrà immediatamente ed il residuo importo sarà riscosso

entro 30 giorni in unica soluzione secondo le forme di legge, e non sarà più possibile procedere ad ulteriori rateizzazioni.

- Il beneficio della rateizzazione decade immediatamente anche nel caso in cui il richiedente non effettui il versamento della prima rata.
2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già sospesi per altre cause.
 3. In ogni momento il debito potrà essere estinto in unica soluzione.

Articolo 4 – Modalità di rateizzazione e/o dilazione

1. Il funzionario responsabile della risorsa di entrata, su richiesta dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede, tramite apposito provvedimento, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate, comprensive della quota interessi, secondo le seguenti modalità:
 - a) massimo 8 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 100,01 a Euro 500,00
 - b) massimo 24 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 500,01 a Euro 3.000,00;
 - c) massimo 36 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00;
 - d) massimo 48 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00;
 - e) massimo 60 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 20.000,01 a Euro 50.000,00;
 - f) massimo 72 rate mensili di pari importo, per debiti superiori a Euro 50.000,01;
2. Nelle ipotesi di cui alla lettera f) è obbligatoria la presentazione di idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che dovrà prevedere espressamente il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di San Leo, nonché dovrà restare espressamente valida fino ad un anno successivo all'integrale pagamento dell'ultima rata.
3. L'importo riferito alla prima rata dovrà essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Articolo 5 – Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato devono essere applicati gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente alla data di presentazione della domanda, maggiorato del 50%, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione. La maggiorazione non può in ogni caso essere superiore a due punti percentuali.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Articolo 6 – Domanda di concessione

1. Il soggetto debitore che, trovandosi in comprovate condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà come sopra definita, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente regolamento, deve inoltrare specifica e motivata domanda al competente ufficio di questo Ente.
2. La domanda dovrà contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
 - la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito
 - il numero di rate, ai sensi del precedente articolo 4, in cui si intende estinguere il debito.
3. Alla richiesta dovrà essere allegata:
 - Per le persone fisiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a):
 - i. dichiarazione ISEE in corso di validità alla data della richiesta

- ii. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n.445/2000
- per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b):
 - i. auto dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sulla sussistenza di temporanee ed obiettive difficoltà economiche riportante il saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti bancari e postali con l'indicazione anche degli affidamenti
 - ii. prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, che deve essere inferiore ad 1.
- 4. In tutti i casi il contribuente può presentare in copia, qualsiasi altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
- 5. E' fatto divieto di dare esecuzione a domande di rateizzazione sprovviste della documentazione di cui al presente articolo.

Articolo 7 – Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal funzionario responsabile dell'entrata, il quale verifica la regolarità e la completezza della domanda e della documentazione presentata.
2. Può essere richiesta al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
3. La mancata esibizione da parte del debitore della documentazione richiesta entro il termine fissato, comporterà il rigetto della domanda di rateizzazione e/o dilazione del debito.
4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla L.445/2020 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente concessi a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 11 del DPR 403/1998.

Articolo 8 – Provvedimento di concessione o diniego

1. Il funzionario responsabile del tributo comunale o dell'entrata extra tributaria o patrimoniale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare oltre alle modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Il responsabile dell'entrata competente, dopo aver provveduto a far sottoscrivere al debitore idonea dichiarazione di accettazione della rateazione e delle relative condizioni, comunicherà al settore finanziario gli estremi della rateazione e comunque tutte le notizie necessarie per la gestione della riscossione, provvedendo altresì a fornire tempestivamente tutte le informazioni in merito ad eventuali variazioni successive.
4. Sia il provvedimento di concessione che eventualmente il provvedimento di diniego, sono comunicati all'interessato.

Articolo 9 – Norme transitorie e finali

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di rateizzazione già concessi sulla base delle disposizioni regolamentari e deliberative previgenti.

Articolo 10 – Norme di rinvio

1. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili ed in particolare alle previsioni dell'articolo 19 del DPR 602/1973.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni alla normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione